



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 DEL 28/01/2020

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 PER REISCRIZIONI A SEGUITO MODIFICA DI ESIGIBILITA

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di gennaio alle ore 08:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE CINI MARCO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

- il principio contabile della competenza finanziaria potenziata (allegato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011), prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- il comma 3 dell'art. 228 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, e successive modificazioni”*;
- il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011), in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, prevede che l'ente, prima della predisposizione del rendiconto dell'esercizio chiuso e con effetti sul medesimo, effettui una ricognizione sui residui attivi e passivi diretta a verificare:
 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e debiti in bilancio;
- ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lettera e) del Tuel così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 per effetto del D.Lgs. 23/08/2014 n. 126, le variazioni di cui al fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011 sono di competenza della Giunta Comunale e possono essere effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto dell'esercizio;
- il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) prevede che *“Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato”*;
- il punto 9.1 prevede che, al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, *“La delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti”*;

Richiamato il resoconto riunione della commissione arconet del 24 maggio 2017 punto 4 Proposta ANCI considerazioni sull'esempio n. 1:

“Con riferimento all'esempio n. 1, la Commissione osserva che, se alla fine del 2016, la necessità di adeguare il cronoprogramma dei lavori fosse risultata già evidente, il responsabile finanziario o il responsabile della spesa avrebbe potuto effettuare, fino al 31 dicembre, le necessarie variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati del bilancio 2016-2018, in attuazione dell'art. 175, comma 3, lettera f). Se tali variazioni sono effettuate nell'esercizio 2017, si è sempre in presenza di una variazione di esigibilità che, riguardando l'esercizio precedente, è di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. 118 del 2011.

Tale variazione di esigibilità può essere effettuata nell'ambito del riaccertamento ordinario, in quanto la delibera di riaccertamento ordinario dei residui comprende necessariamente:

-una variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, riguardante solo le voci “di cui fondo pluriennale vincolato”;

-una variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione in corso di gestione, necessaria alla reimputazione dei residui cancellati dall'esercizio precedente per esigibilità.

Al riguardo, è importante segnalare che, anche se svolte nell'ambito delle attività concernenti il riaccertamento ordinario dei residui, le variazioni di bilancio necessarie a determinare l'importo definitivo del FPV da rappresentare nel rendiconto, non possono essere definite operazioni di riaccertamento dei residui, in quanto trattasi di semplici variazioni di bilancio riguardanti l'esigibilità di stanziamenti non accertati/non impegnati.

In caso di urgenza, la variazione di bilancio può essere effettuata con delibera di giunta, autonoma dal

riaccertamento ordinario (di cui la delibera di riaccertamento ordinario deve tenere conto, ai fini della determinazione definitiva del FPV di spesa 2016).

Considerato che l'articolo 239, comma 1, lettera b), prevede che l'organo di previsione esprime il proprio parere su "tutte le variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori non sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione.....", tali variazioni di esigibilità non sono oggetto del parere preventivo dell'organo di revisione, a meno che non siano comprese nella delibera concernente il riaccertamento ordinario dei residui."

Considerato che da una verifica sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e dei relativi cronoprogrammi di spesa è necessario procedere alle variazioni di esigibilità indicate in allegato per procedere ai necessari affidamenti nei primi mesi del 2020;

Considerato che i quadri economici delle opere erano stati correttamente impegnati per la successiva costituzione del fondo pluriennale vincolato in quanto,rispettando quanto previsto dal punto 5.4.9 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Considerato che

- per l'incertezza dell'avvio dei lavori e delle tempistiche relative alle procedure di gara non è stato possibile procedere entro il 31/12/2019 con la definizione corretta dei cronoprogrammi di spesa e con le conseguenti variazioni di esigibilità a cura del responsabile finanziario o del responsabile della spesa da effettuarsi fino al 31 dicembre, in attuazione dell'art. 175, comma 3, lettera f) del TUEL;

Dato atto che, risulta necessario disporre urgentemente le variazioni di esigibilità di cui all'allegato, per poter dare corso all'affidamento dei lavori e all'avvio dei cantieri nei primissimi mesi dell'anno 2020 e che pertanto non è possibile attendere il riaccertamento ordinario dei residui, ma bensì procedere con una delibera autonoma di variazione (di cui la delibera di riaccertamento ordinario terrà conto, ai fini della determinazione definitiva del FPV di spesa 2019/FPV di entrata 2020):

Considerato che l'articolo 239, comma 1, lettera b) del TUEL, prevede che l'organo di previsione esprime il proprio parere su "tutte le variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori non sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione.....", tali variazioni di esigibilità non sono oggetto del parere preventivo dell'organo di revisione, visto che sono autonome rispetto alla delibera concernente il riaccertamento ordinario dei residui."

Visto che il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 88 del 21/12/2018;

Visto che il Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 111 del 19/12/2019;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. **Di approvare la variazione di esigibilità** degli impegni e degli accertamenti relativi alle opere di cui all'allegato che per la variazione del relativo cronoprogramma presentano esigibilità posticipata rispetto a quella prevista al momento della loro registrazione e che conseguentemente sono da reimputare all'esercizio 2020, per un ammontare complessivo di euro 1.917.794,19, di cui finanziati per euro 1.148.025,72 dal Fondo Pluriennale Vincolato ed € 769.768,47 dal Contributi agli investimenti per la realizzazione delle opere, oggetto di variazione di esigibilità con la presente di cui all'elenco allegato.

2. **Di approvare la variazione al bilancio di previsione 2019/2021**, esercizio 2019, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2019 derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31.12.2019 le cui risultanze vengono di seguito sinteticamente riportate:

Incremento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale – Spesa	Euro 1.148.025,72
Riduzione Spese in conto Capitale – Titolo II	Euro 1.148.025,72

dando atto che la contestuale reimputazione di accertamenti ed impegni per € 769.768,47 relativamente alle spese finanziate da Contributi agli investimenti, non concorrono alla generazione del fondo pluriennale di spesa anno 2019.

3. **Di approvare la variazione al bilancio di previsione 2020/2022**, esercizio 2020, al fine di consentire la reimputazione degli accertamenti e degli impegni di spesa non esigibili al 31.12.2019 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato di entrata le cui risultanze vengono di seguito sinteticamente riportate:

Incremento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale – Entrata	Euro 1.148.025,72
Reimputazione Accertamenti Contributi agli investimenti - Entrata	Euro 769.768,47
Incremento Spese in conto Capitale – Titolo II	Euro 1.917.794,19

4. Di approvare gli allegati prospetti riepilogativi delle variazioni di cui sopra.
5. Di dare atto che delle risultanze della presente deliberazione dovrà esserne tenuto conto nel riaccertamento ordinario dei residui relativo all'esercizio 2019.
6. Di dare atto che sulla presente deliberazione non è necessario richiedere il parere preventivo dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL, in quanto atto autonomo rispetto alla delibera concernente il riaccertamento ordinario dei residui.

Inoltre con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
CINI MARCO